

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
598/2013/S/GAS

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI
IMPEGNI PRESENTATA DA A.M.G. S.C.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 e s.m.i., recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e s.m.i., recante "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II Regolazione tariffaria dei servizio di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per il 2009" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/GAS, recante "Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08";
- l'allegato A della deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);

- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/GAS (di seguito: deliberazione 542/2012/S/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 542/2012/S/GAS, l'Autorità ha avviato, nei confronti dell'impresa distributrice di gas naturale A.M.G. S.c.p.a. (di seguito: AMG o società), un procedimento per accertare la violazione dell'obbligo di messa in servizio dei gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nonché per adottare eventuali provvedimenti inibitori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95;
- in particolare, alla società è stato contestato che, in violazione dell'art. 10, dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08, non ha provveduto, entro il prescritto termine del 29 febbraio 2012, alla messa in servizio di alcun gruppo di misura elettronico, di classe maggiore di G40, conforme ai requisiti funzionali di cui alla citata deliberazione presso i punti di riconsegna della propria rete di distribuzione;
- con nota 7 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 6018/A del 14 febbraio 2013), AMG ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16, della deliberazione 243/2012/E/COM, una proposta di impegni relativa alla predetta contestazione, successivamente emendata di alcuni errori materiali con note 8 novembre 2013 (prot. Autorità n. 035829/A) e 22 novembre 2013 (prot. Autorità n. 37174/A);
- nella riunione del 19 dicembre 2013, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le citate note 7 febbraio 2013, 8 novembre 2013 e 22 novembre 2013, AMG ha preliminarmente dichiarato e adeguatamente documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lett. b), della deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la deliberazione 542/2012/S/gas è ormai cessata;
- non paiono sussistere le altre cause di inammissibilità, di cui all'art. 17, comma 2, della deliberazione 243/2012/E/com;
- la proposta presentata da AMG reca, altresì, tre impegni relativi al miglioramento del piano di messa in servizio dei misuratori di classe uguale a G40, di classe uguale a G25 e G16 e di classe uguale a G10, che appaiono, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- si prende atto del piano temporale proposto dalla società e delle scadenze ivi contenute il cui rispetto sarà comunque verificato in caso di successiva approvazione degli impegni.

RITENUTO CHE:

- sussistano i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione 243/2012/E/COM, la proposta di impegni, presentata da AMG in data 7 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 6018/A del 14 febbraio 2013) così come successivamente corretta di alcuni errori materiali con note 8 novembre 2013 (prot. Autorità n. 035829/A) e 22 novembre 2013 (prot. Autorità n. 37174/A)

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della deliberazione 243/2012/E/COM, la proposta di impegni presentata da A.M.G. S.c.p.a., come risultante dalla nota 22 novembre 2013 (prot. Autorità n. 0037174/A) (Allegato A), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 542/2012/S/GAS e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito *internet* dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata ed evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito *internet* dell'Autorità. In alternativa, le osservazioni potranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o *telefax*, all'attenzione del responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità per l'energia elettrica e il gas, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano – fax +39.02.65565302. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura: "Proposta di impegni di A.M.G. S.c.p.a. nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 20 dicembre 2012, 542/2012/S/gas. Osservazioni ai sensi dell'art. 18 dell'allegato A della deliberazione 243/2012/E/COM";
4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
5. di avvisare che entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, A.M.G. S.c.p.a. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a A.M.G. S.c.p.a., Piazza della Vittoria, n. 14, 86100 Campobasso e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni